

**LA TUTELA INTERNAZIONALE  
DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

\*\*\*\*\*

Nicola Lucifero

*Il modello europeo sulle indicazioni geografiche a seguito dell'adesione dell'UE  
all'Atto di Ginevra per la protezione e la registrazione internazionale delle  
denominazioni di origine*

**ABSTRACT**

A livello internazionale l'Accordo TRIPs in materia di diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che comprende anche le indicazioni geografiche, impone agli Stati parti *regimi minimi* di tutela che variano dall'uno all'altro e che ricomprendono i principi di non discriminazione presenti negli altri Accordi raggiunti in sede WTO.

Nel contesto internazionale trovano luogo altri trattati relativi alle indicazioni geografiche e sono amministrati da una diversa organizzazione, quale è la WIPO (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale), con la quale l'Accordo TRIPs si pone in una relazione di reciproco sostegno e di cooperazione anche perché l'Accordo TRIPs stesso rinvia ad alcuni trattati specifici raggiunti in sede WIPO e regola il rapporto con quelli successivi.

L'adesione dell'Unione europea all'accordo internazionale sulle indicazioni geografiche è avvenuta tramite l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona, a seguito della Decisione (UE) 2019/1754 del 7.10.2019 a cui ha fatto seguito il reg. (UE) 2019/1753 del 23.10.2019 che stabilisce le norme e le procedure a livello europeo. L'Unione europea ha aderito all'Atto di Ginevra, che nel 2015 aveva sostanzialmente modificato l'originario Accordo di Lisbona del 31.10.1958, il cui ambito di applicazione ha esteso la protezione delle DO a tutti i prodotti e a tutte le IG ai sensi dell'accordo TRIPs.

In estrema sintesi, l'Atto di Ginevra, è un trattato amministrato dalla WIPO (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) che amplia l'Accordo di Lisbona attraverso cui si prevede una "Unione particolare" nell'ambito dell'Unione per la protezione della proprietà industriale [che fu, prim'ancora, istituita con la Convenzione di Parigi del 1883] e che si basa su un registro internazionale e sull'impegno delle parti contraenti a riconoscere e proteggere – sulla base di una sorta di mutuo riconoscimento – nei loro rispettivi territori le DO dei prodotti degli altri paesi dell'Unione particolare in quanto riconosciute e protette in quanto tali nel loro paese e registrate presso la WIPO. Questa relazione si incentra sull'adesione all'Atto di Ginevra da parte dell'UE e pone tre ordini di riflessioni, relative (i) alle fonti e alla loro gerarchia; (ii) alla disciplina di riferimento previste dall'Atto e, a livello UE, dal regolamento UE; (iii)

all'interdipendenza tra l'Atto di Ginevra, le norme del TRIPs e, ancor più, gli accordi di libero scambio definiti dall'UE con gli Stati terzi e in corso di definizione. L'obbiettivo è quello di mettere in evidenza la rilevanza di tale Atto nel contesto del diritto internazionale e, in particolare, della disciplina relativa al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche nel mercato internazionale anche alla luce della prospettiva segnata dagli accordi di libero scambio raggiunti dall'Unione europea con gli Stati terzi che si sono succeduti negli ultimi anni e che sono oggetto di continui negoziati.